



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 151 del 30 Aprile 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 81 della Società U.S.D. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 140 del 05.04.2019 (squalifica massaggiatore PISTORINO Maurizio fino al 31.12.2019 e allenatore POSSIDENTE Alessandro per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti i presidenti della società reclamante;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato Pistorino Maurizio fino al 31.12.2019 perché, alla fine del primo tempo, spintonava l'arbitro e gli rivolgeva reiterate parole irrispettose e minacciose e, rientrando negli spogliatoi, gli tirava contro la bandierina senza colpirlo in quanto riusciva a spostarsi e per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso durante il secondo tempo ed a fine gara nei confronti dell'arbitro, nonché l'allenatore Possidente Alessandro per quattro giornate per avere, a fine gara, rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

La società reclamante nega quanto asserito dal Direttore di gara assumendo che il Pistorino non ha spintonato l'arbitro né gli ha scagliato contro la bandierina che ha lanciato contro un proprio calciatore in segno di disappunto; anche il Possidente, a detta della reclamante, non ha assolutamente offeso e minacciato l'arbitro.

Ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro non presenta profili di attaccabilità in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere posti in dubbio.

La sanzione irrogata al Pistorino è congrua ed adeguata alla lesività dei fatti contestati e pertanto da confermare.

Al contrario il comportamento tenuto dal Possidente non integra gli estremi della minaccia ma solo quelli dell'offesa per cui va ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a POSSIDENTE Alessandro a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.82 della Società A.S.D. CITTA' DI APRIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell'11.04.2019 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.06.2021 - la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, in riferimento alla gara A.S.D. Città di Aprigliano - A.S.D. Garibaldina disputatasi il 07/04/2019, dal rapporto dell'arbitro (con relativo supplemento) e da quello dell'assistente arbitrale n.2 risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 20' del II tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore dell' A.S.D. Città di Aprigliano, Barberio Francesco, per reiterate proteste effettuate nel corso della gara, a seguito delle quali era stato più volte richiamato dall'arbitro;

- al termine della gara, il dirigente succitato si avvicinava all'A.A. n°2, minacciandolo e colpendolo "con un violento calcio all'altezza del ginocchio dx" che gli procurava "un forte dolore ed un brutto livido", venendo, comunque, allontanato da un carabiniere.

Inoltre, dai succitati atti si rileva che i tifosi dell'A.S.D. Città di Aprigliano, nel corso della gara, attingevano con sputi l'A.A. n°2 e, "negli ultimi minuti" della stessa, "tentavano di rompere il cancello che li separava dal terreno di gioco".

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in esame, ha adottato i seguenti provvedimenti (C.U. n.142 dell'11/04/2019 del Comitato Regionale Calabria):

- ✓ ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Città di Aprigliano;
- ✓ inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/06/2021 al dirigente Barberio Francesco.

La società A.S.D. Città di Aprigliano propone reclamo avverso le suddette decisioni e ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, descrivendo gli accadimenti in maniera differente rispetto a quanto hanno fatto i due ufficiali di gara, i quali, a suo dire, "in un clima di confusione" avrebbero "dapprima frainteso e poi erroneamente riportato i fatti". La reclamante, in sintesi, sostiene che:

- il dirigente Barberio Francesco non avrebbe messo in atto nessuno dei gesti "del tutto intimidatori e fuori da ogni logica sportiva" ascritti allo stesso, non negando, tuttavia, che vi sia stato un contatto fra il dirigente e l'A.A. n°2, ma riconducendolo ad un gesto non intenzionale dovuto ad "un mero errore di calcolo di distanza tra il Barberio e l'assistente che ha trasformato un calcio in aria a voler significare "andate via" in un contatto comunque di sicuro non violento";
- nessun tifoso dell'Aprigliano avrebbe attinto con sputi l'assistente arbitrale né avrebbe tentato di rompere il cancello che, invece, sarebbe stato aperto a fine gara per consentire al medico sociale di soccorrere uno spettatore feritosi ad un ginocchio.

Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla reclamante siano oggettivamente insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti in modo puntuale ed esaustivo dall'arbitro e dall'A.A. n.2, per cui gli accadimenti appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto degli ufficiali di gara ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell'art.35, comma 1.1, del C.G.S..

Anche le sanzioni irrogate in primo grado non sono meritevoli di censura, palesandosi commisurate in maniera equa alla gravità degli addebiti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016.

RECLAMO n.83 del Sig. DE ROSE Pietro (Società U.S. San Lucido Calcio 2018)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell'11.04.2019 (squalifica per SETTE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara F.C.D. Real Sant'Agata - U.S. San Lucido Calcio 2018 del 07/04/2019, risulta che, al 9' del I tempo, il calciatore De Rose Pietro (San Lucido), dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva parole offensive e minacciose all'arbitro. Quest'ultimo inoltre, riferisce testualmente nel proprio rapporto, che il De Rose "mi veniva persino a spingere poi però fermato dagli altri calciatori delle squadre".

Il Giudice Sportivo Territoriale, per quanto sopra, ha squalificato il calciatore di che trattasi per sette gare effettive (cfr. C.U. n.142 dell'11/04/2019 del Comitato Regionale Calabria).

Il reclamante impugna il predetto provvedimento, chiedendo l'annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione comminatagli in primo grado, sulla base delle considerazioni qui di seguito sinteticamente riportate:

- 1) di non avere "mai rivolto nessuna frase offensiva all'arbitro né tantomeno minacciosa" ma, tutt'al più, di avere tenuto "una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti del direttore di gara per avere chiesto in maniera veemente chiarimenti e spiegazioni" in relazione alla sua espulsione, ritenendola ingiusta;
- 2) di "non essere mai entrato in contatto fisico con il direttore di gara", sostenendo di essere stato individuato erroneamente dall'arbitro quale autore della spinta ai suoi danni, quando invece, a suo dire, avrebbe "cercato in tutti i modi di mantenere a distanza dall'arbitro alcuni suoi compagni di squadra" che in quel frangente stavano protestando".

I fatti relativi al comportamento offensivo e minaccioso ascritto al De Rose, per come narrati dal direttore di gara in modo puntuale, non possono essere posti in dubbio e debbono pertanto considerarsi acclarati, in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso, ai sensi dell'art.35, comma 1.1, del C.G.S..

Invece, da quanto riportato nel referto arbitrale non si è raggiunta la prova che il De Rose abbia effettivamente spinto l'arbitro.

Alla luce di quanto sopra, la sanzione deve essere ridotta a quattro gare effettive, essendo stato acclarato che il De Rose si è reso responsabile solamente di avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso ai danni dell'arbitro e non anche di averlo spinto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore DE ROSE Pietro a QUATTRO gare effettive.
Dispone, infine, restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 84 della Società POLISPORTIVA D. CUTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 66 S.G.S. del 12.04.2019 (ammenda €50,00; inibizione SCILIMPA Sebastiano fino al 10. 6.2019, squalifiche massaggiatore TAMBARO Massimo fino al 30.6.2019, allenatore MASTROMARCO Salvatore per SEI giornate effettive di gara, calciatori SCARPINO Pietro Antonio fino al 30.9.2019 e CELIENTO Andrea Diego per TRE gare effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna "in toto" la delibera del primo giudice che ha sanzionato i comportamenti tenuti dai tesserati della Polisportiva D.Cutro per come segue:

- Scilimpa Sebastiano inibizione fino al 10.06.2019 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara;
- Tambaro Massimo squalifica fino al 30.06.2019 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara nonché per frasi offensive nei confronti di organi federali;
- Mastromarco Salvatore squalifica per sei giornate per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; dopo l'allontanamento ritornava sulla panchina reiterando il predetto comportamento nei confronti dell'arbitro.
- Scarpino Pietro Antonio fino al 30.09.2019 per avere a fine gara tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro nonché per atto di protesta violenta nei confronti dello stesso, senza conseguenze;

- Celiento Andrea Diego squalifica per tre gare effettive per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di espulsione;
- Ammenda € 50,00.

La reclamante si duole contestando la direzione di gara dell'arbitro che avrebbe comportato un "forte malessere tra i giocatori e gli spettatori di entrambe le squadre"; in merito quindi ai singoli comportamenti contestati nega ogni rilevanza disciplinare degli stessi.

In via preliminare va affermata - ai sensi dell'art. 45 comma 3 punto d) del C.G.S. - l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione dell'ammenda di €50,00.

Con riferimento ai fatti attribuiti ai sopra riportati tesserati della Polisportiva D. Cutro, questo Collegio, muovendo dall'assunto per cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti, ritiene che non possano essere posti in dubbio anche in quanto nello stesso rapporto sono riferiti in maniera circostanziata e scevra da contraddizioni; tale dunque da non ingenerare alcun dubbio sul loro verificarsi e sulla reale valenza offensiva.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare nella parte relativa alle sanzioni comminate ai singoli tesserati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla parte in cui si impugna la sanzione dell'ammenda;
lo rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 85 della società A.S.D. CAMPESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 18.04.2019 (omologazione risultato della gara Audax Ravagnese – Campese del 14.4.2019, Campionato di 2ª Categoria).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Il Giudice Sportivo Territoriale - letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la società Campese aveva chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o in alternativa la ripetizione della gara per la posizione non regolamentare dell'assistente arbitrale di parte della società Audax Ravagnese. Rilevato che dal referto arbitrale risulta che Crea Roberto (Audax Ravagnese) ha svolto la funzione di assistente arbitrale di parte e di allenatore per tutta la gara; vista la regola n° 6 comma 1 del Regolamento del gioco del calcio in cui si afferma che tale funzione (assistente arbitrale) può essere assolta anche "da un tecnico tesserato o da un dirigente" purché non inibito, considerato che il sig. Crea Roberto è regolarmente tesserato con la società Audax Ravagnese per cui abilitato a svolgere anche la funzione di assistente dell'arbitro - deliberava di pubblicare il risultato della gara di 2-1 conseguito sul campo a favore della società Audax Ravagnese.

La reclamante impugna la delibera sopra riportata assumendo che la mansione di assistente di parte sarebbe stato in effetti svolta da altro tesserato Fortugno Diego, a dire della Campese non presente fisicamente presso l'impianto.

Nella seduta odierna veniva convocato l'arbitro a chiarimenti che dichiarava "durante tutto il primo tempo la funzione di assistente arbitrale di parte per l'Audax Ravagnese è stata svolta dall'allenatore Crea Roberto, da me regolarmente identificato con un unico documento. Tra il primo ed il secondo tempo mi è stato comunicato che il Crea sarebbe stato sostituito nella mansione di assistente dal Dirigente responsabile Fortugno Diego. Sono certo che a svolgere le mansioni di assistente arbitrale nel secondo tempo sia stato il Fortugno perché lo avevo identificato a inizio gara".

In relazione alle norme di riferimento già citate ed alle dichiarazioni dell'arbitro questo Collegio ritiene che non si riscontri alcuna irregolarità nella posizione di assistente di parte della società Audax Ravagnese ricoperta prima dal Crea e poi dal Fortugno.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare ed il risultato di 2 – 1 da omologare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa;
omologa il risultato 2-1 della gara Audax Ravagnese – Campese del 14.4.2019.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi